



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**1° SETTORE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL
CITTADINO**

SERVIZIO Contenzioso

N. 833 del registro delle determinazioni

del 22/06/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**GIUDIZIO CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI
BARI COMUNE DI ALTAMURA C/M.B.
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO.
PROVVEDIMENTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1261/2020 si conferiva incarico all'Avv. Francesco Moramarco per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio penale recante n. 12062/2019 r.g. 12807/19 GIP, avente ad oggetto la costituzione di parte civile;
- nell'udienza preliminare del 18/03/2021 l'avv. Moramarco dichiarava la costituzione di parte civile, ritualmente ammessa, chiedendo nel contempo un risarcimento pari ad 30.000,00;
- l'udienza si concludeva con la celebrazione del rito abbreviato ex art. 444 cpp (patteggiamento), ammettendo la parte civile, senza il riconoscimento del risarcimento del danno in favore dell'Ente;
- con parere reso in data 24/03/2021 prot. n. 25034 il difensore dell'ente, riteneva opportuno intraprendere una azione civile per il riconoscimento di un giusto risarcimento dell'Ente;

Preso atto che con nota del 10/06/2021 prot. n. 48369 il Dirigente del III settore riteneva opportuno procedere;

Preso atto che:

- occorre procedere ad esperire azione civile per la richiesta di risarcimento danni nei confronti del sig. M.B., giusta parere del Dirigente del III settore e dell'Avv. Moramarco;
- occorre assumere l'impegno di spesa derivante dal compenso legale spettante al difensore dell'Ente, i cui rapporti giuridici ed economici saranno disciplinati da apposito contratto di patrocinio;
-

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 con il quale si esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice i servizi legali e che testualmente recita:

*“Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

- *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
 - *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
- *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
- *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

- *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

Considerato che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016), con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo codice, "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", da cui si evince che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nello stesso codice dei contratti;

Ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nel suindicato procedimento al professionista incaricato dalla sindaca nel rispetto della disciplina del contratto di patrocinio che verrà sottoscritto;

Preso atto deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale;

Richiamato l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Dato atto:

- che l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale al professionista individuato dalla sindaca sarà improntato al principio di economicità, garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato dal servizio avvocatura, tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014, in osservanza dell'obbligatorietà dell'equo compenso per gli avvocati, introdotto dalla legge 172/2017 di conversione del decreto fiscale 2018 (d.l. 148/2017), come modificata dalla legge di bilancio per il 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205), che ha aggiunto un apposito art. 13-*bis* alla legge 247/2012 (legge forense).
- che è stato rispettato il principio dell'efficacia perché l'affidamento risponde alle esigenze del Comune;

Preso atto dell'atto di individuazione del legale da parte della Sindaca, del _____, con cui si conferiva incarico all'avv. Moramarco, per continuità;

Ritenuto di integrare il compenso legale, previsto con la determinazione n. 1261/2020, con un ulteriore compenso pari ad € 1.000,00 come stabilito nel contratto di patrocinio che regolerà i rapporti giuridici ed economici tra il professionista incaricato e l'Ente, applicando i criteri di cui al D.M. 55/2014, salvo integrazioni in base a sopravvenute esigenze in corso di causa, connesse all'eventuale aggravio dell'attività da svolgersi in espletamento del mandato professionale;

Dichiarata l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Con il presente atto, pertanto, si propone al Dirigente del I Settore,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Maria Picerno)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 - Visto l'art. 17 del D. Lgs. n. 165/01
 - Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
 - Visto l'art 75 del c.p.c.
 - Visto l'art. 94, comma 2 dello Statuto Comunale;
 - Visti gli artt dal 18 al 27 del Vigente Regolamento di Contabilità;
 - Vista la delibera di G.C. n. 2/2016;
 - Visto il decreto sindacale n. 127/2016;
 - Visto l'art. 183 comma 8 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Tuel
 - Visto il Regolamento dell'Avvocatura Comunale;
 - Visto il Cig Z492F39000;
- Ritenuto di adottare un provvedimento sulla scorta della predetta relazione del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. La premessa del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e si ha qui per richiamata per essere specificatamente approvata;
2. di promuovere azione nei confronti del sig. M.B. per la richiesta di risarcimento danni;
3. di nominare l'avv. Francesco Moramarco, per continuità con il precedente giudizio in sede penale, giusta atto di individuazione della Sindaca del 17/06/2021, agli atti del fascicolo;
4. di stabilire che i rapporti con l'incaricando professionista saranno disciplinati da apposito contratto di patrocinio;
5. di stabilire che il compenso previsto l'incarico, compreso il procedimento penale già conclusi, e per l'incarico conferito è pari ad € 3.000,00 oltre spese generali, Iva e cap, come da contratto di patrocinio;

6. di integrare il compenso previsto nella determinazione n. 1261/2020 impegnando la somma di € 1.000,00 sui fondi del V livello del piano dei Conti finanziario 1.03.02.10.001 cap. 182036 Bilancio 2021 codifica di bilancio 1.11.1.103– oggetto “Acquisto di beni e servizi – altri servizi generali” imp. 1662/0;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
8. di dichiarare l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto dirigente, secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che sottoscrive il presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Dott. Luca Nicoletti



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 887**

Settore Proponente: **1° SETTORE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO**

Ufficio Proponente: **Contenzioso**

Oggetto: **GIUDIZIO CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARI COMUNE DI ALTAMURA C/M.B.
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO. PROVVEDIMENTI.**

Nr. adozione settore: **196** Nr. adozione generale: **833**

Data adozione: **22/06/2021**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **22/06/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
